

REGOLAMENTO CONSULTA REGIONALE AVIS GIOVANI

Testo discusso nella Consulta Regionale di Aprilia del 8 Giugno 2013 e approvato da Consiglio Regionale di Avis Lazio a Roma il 17/12/2013

Art. 1

Denominazione della CONSULTA

La Consulta Regionale Giovani di Avis Lazio è espressione diretta di Avis Regionale Lazio. Opera per le finalità di questa con riferimento, per il mandato 2013-2017, all'Area Organizzazione e Sviluppo di cui recepisce e accetta il Regolamento interno.

Art.2

Finalità della CONSULTA

La Consulta, facendo seguito al Regolamento della Consulta Nazionale, si propone di:

- a. Essere di supporto alle Attività di Avis Regionale Lazio;
- b. favorire da coordinamento di conoscenza delle iniziative promosse a livello regionale dalle Avis Provinciali e di Base, con discussione delle tematiche sulle "politiche giovanili";
- c. stimolare lo studio, la progettazione e la condivisione di materiale associativo rivolto alla Promozione del dono del Sangue nei diversi settori in cui opera Avis Regionale Lazio, con particolare riguardo alle Scuole e ai luoghi di aggregazione giovanile;
- d. promuovere la realizzazione di progetti coordinati anche con le realtà provinciali e di base;
- e. promuovere iniziative di FORMAZIONE puntuali con le esigenze di Avis Regionale Lazio;
- f. discutere di temi di politica giovanile all'interno dell'Area Organizzazione e Sviluppo di Avis Regionale Lazio.

Art.3

Modalità di partecipazione alla CONSULTA

Possono prender parte alla CONSULTA tutti i giovani delle Consulte Provinciali o Equiparate o delle Avis Provinciali e equiparate che siano Soci al momento della costituzione della stessa con una età compresa tra i 18 e i 35 anni.

Ogni Consulta Provinciale e equiparata o Avis Provinciale e equiparata partecipa attivamente alla composizione della CONSULTA con almeno un (1) referente con diritto di voto ed (1) supplente, di cui deve dare espressa comunicazione ad Avis Regionale Lazio.

È compito di ciascuna Avis Provinciale o equiparata comunicare ad ogni inizio mandato il nome del proprio Referente nella Consulta alla segreteria di Avis Regionale Lazio che provvederà a trasmetterne copia all'Area.

Ogni Avis Provinciale o Equiparata che non avesse indicato nessun membro effettivo all'inizio del mandato può indicarli anche successivamente. Ogni integrazione andrà ad incidere sul calcolo del numero legale dei componenti.

Le Avis Provinciali o/e equiparate non possono sostituire i nominativi della Consulta senza averlo concordato con le proprie Consulte provinciali o equiparate (ove presenti).

La Consulta ha una durata di quattro anni. A fine mandato le Avis Provinciali o/e Equiparate provvederanno al rinnovo dei propri referenti.

Art. 4

Rapporti tra Consulta e Responsabile in Esecutivo di Avis Regionale Lazio

Per mantenere un filo conduttore tra la Consulta e il Consiglio Regionale di Avis Lazio, essendo la Consulta stessa parte integrante e indivisibile di Avis Regionale Lazio, la stessa nomina al suo interno un Coordinatore, a maggioranza dei propri componenti con diritto di voto.

Il Coordinatore sarà espressione della Consulta davanti al Responsabile di Area in Esecutivo e con esso concorderà i progetti e gli obiettivi in armonia con quelli tracciati dalla politica associativa del Consiglio Regionale di Avis Lazio e le aspettative della Consulta Giovani.

Il Coordinatore, o un suo Vice, partecipa, altresì, direttamente alle riunioni di Area, così come da Regolamento interno della stessa.

Sarà compito della Consulta, nel caso al suo interno siano presenti eterogenee qualifiche, strutturarsi con deleghe in base ai vari settori in cui vorrà sostenere le attività di Avis Regionale Lazio, con riferimento alle Aree per il mandato 2013/2016:

- Segreteria
- Amministrazione
- Politiche Educative
- Formazione
- Organizzazione e sviluppo

Art. 5

Convocazione e svolgimento delle riunioni di CONSULTA

Le riunioni della Consulta vengono convocate dal Coordinatore di concerto con il Referente in Esecutivo dell'Area di appartenenza, o su richiesta di almeno 2 (due) Avis Provinciali o/e Equiparate rappresentate o da parte di due terzi dei membri della Consulta.

L'espressione di voto, quando ritenuta necessaria, viene esercitata dal referente provinciale nella misura di 1 (uno) voto a prescindere dal numero dei membri della Consulta e dei giovani partecipanti. In assenza del referente provinciale, il supplente nominato ha diritto di voto, ovvero in assenza anche del supplente, il referente dovrà far pervenire una delega scritta al Coordinatore della Consulta.

Le riunioni della Consulta si possono svolgere anche in videoconferenza.

La Consulta si riunisce almeno 2 volte all'anno.

Art. 6

NORME FINALI

Il presente regolamento contiene norme generali di autoregolamentazione associativa interna e non costituisce vincolo dinanzi a terzi.

Le modifiche del seguente regolamento potranno essere richieste da almeno un terzo della Consulta e dovranno essere approvate da almeno i due terzi della stessa.

Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento a quanto stabilito nel vigente statuto e regolamento associativo di Avis Nazionale, nonché viene fatto proprio il Regolamento della Consulta di Avis Nazionale.

NORME TRANSITORIE

In riferimento alla composizione della consulta ex art. 1.1, nelle situazioni in cui non esista, ovvero non sia costituita una Consulta Provinciale, i gruppi spontanei, ovvero Gruppi appartenenti alle Avis Comunali costituenti la Consulta Regionale, dovranno unirsi in un coordinamento, nominando un referente. Il coordinamento sarà equiparato alla Consulta Provinciale della provincia di appartenenza. Il coordinamento avrà tempo massimo equiparato al mandato 2013/2017 della Consulta Regionale. La presente norma transitoria decadrà a costituzione della consulta provinciale del territorio di competenza.